



Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsaferrrovie.it

E-mail: sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

Questo Governo chiede più produttività al Paese e poi taglia i relativi incentivi

ENNESIMO “REGALO” DI MONTI AI LAVORATORI

Il DCPM del 23 marzo 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2012), con quasi 6 mesi di ritardo, ha stabilito le nuove misure sulle quali applicare la detassazione delle competenze legate alla produttività del lavoro.

Il personale FS da tempo chiedeva lumi al Sindacato in quanto, dallo stipendio del mese di gennaio, non compariva tale voce. A suo tempo interpellata, l'Azienda aveva risposto che – onde evitare di detassare prima e recuperare poi (come avvenuto lo scorso anno) – riteneva più opportuno attendere il Decreto attuativo avendo così certezza sui criteri di sgravio.

I criteri sono arrivati e rappresentano l'ennesima dimostrazione di come questo governo “razzoli bene e predichi male”. Infatti, mentre si beatifica la produttività sul lavoro e si promettono i relativi incentivi fiscali, come un treno in perfetto orario arriva la beffa: diminuzione del tetto reddituale e taglio al 60% dell'importo detassabile.

L'articolo 2, comma 1, lett. c), del Decreto Legge n. 93/2008, convertito con modifiche nella Legge 24 luglio 2008 n. 126 - oltre a confermare in via sperimentale il provvedimento (anziché trasformarlo in strutturale come più volte chiesto dal Sindacato) – ha notevolmente ridimensionato sia i limiti di reddito che gli importi detassabili.

Rispetto allo scorso anno infatti, nel quale i parametri di riferimento poter accedere alla detassazione del 10% erano:

- Redditi di riferimento relativi all'anno 2010 non superiore a € 40.000,00
- Importo massimo ammesso alla detassazione € 6.000,00

le nuove misure valide per il 2012 sono così modificate:

- Redditi di riferimento relativi all'anno 2011 non superiore a € 30.000,00
- Importo massimo ammesso alla detassazione € 2.500,00

Questo sta a significare che una parte importante di lavoratori sarà esclusa dal beneficio in oggetto e coloro che potranno ottenerlo lo riceveranno per un importo più che dimezzato rispetto allo scorso anno.

***Insomma, l'ennesimo regalo di questo Governo ai lavoratori ed alle
Imprese italiane !***

***Come Or.S.A. esprimiamo tutta la delusione per l'esiguità di un
provvedimento che non aiuta a migliorare la produttività delle Imprese e
rappresenta l'ennesima penalizzazione nei confronti dei lavoratori.***

Roma, 5 giugno 2012

La Segreteria Generale Or.S.A. Ferrovie



Ferrovie dello Stato Italiane
 UA 5/6/2012
 FS-DCRUO-RIGP\PI\2012\0000
 440

Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
 Relazioni Industriali e Gestione del Personale
il Responsabile

Segreterie Nazionali:
 FIT/CISL
 FILT/CGIL
 UILTRASPORTI
 UGL Trasporti
 FAST Ferrovie
 ORSA Ferrovie

Loro sedi

OR.S.A. <i>Ferruvia</i> Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base SEGRETERIA GENERALE
05 GIU. 2012
Prot. N° <i>134</i>

Oggetto: Tassazione agevolata anno 2012 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012.

Allegati: n. 1

A seguito dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2012, con cui è stato stabilito per l'anno 2012 l'importo massimo assoggettabile alla tassazione agevolata per la retribuzione corrisposta in relazione ad incrementi di produttività dei lavoratori del settore privato, nonché il limite di reddito per l'accesso al beneficio fiscale stesso, si comunica che a decorrere dalle prestazioni lavorative di luglio 2012 le Società del Gruppo FS, in quanto aderenti al sistema di rappresentanza di Confindustria ed aventi tutte sede legale a Roma, applicheranno ai lavoratori dipendenti quanto convenuto con il Verbale di Accordo sottoscritto il 9 gennaio 2012 tra Unindustria – Unione degli Industriali delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo - e CGIL, CISL e UIL di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo.

La tassazione agevolata, nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo che ne abbiano titolo, sarà applicata sulle medesime voci retributive di cui alla nostra nota FS-DCRUO-RIPL\A0011\P\2011\0000100 del 10.05.2011 – che si allega – alle quali si aggiungono quelle che verranno introdotte per effetto dell'Accordo sindacale relativo al personale mobile della Direzione Cargo di Trenitalia S.p.A., sottoscritto lo scorso 29 marzo 2012, ed espressamente erogate per migliorare la produttività aziendale.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Società con socio unico

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 38.790.425.485,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. e P. Iva 06359501001 – R.T.A. 962805



Le citate voci retributive saranno pertanto oggetto di derassazione fino a concorrenza dell'importo massimo definito con il citato DPCM, pari ad € 2.500,00 nell'anno 2012, a condizione che i dipendenti interessati abbiano conseguito un reddito imponibile non superiore ad € 30.000,00 nell'anno 2011 (fonte CUD), e non abbiano presentato espressa rinuncia al beneficio o, in caso di assunzione nel corso dell'anno 2012, abbiano dichiarato un reddito imponibile da lavoro dipendente per l'anno 2011 inferiore al citato limite di € 30.000,00.

Per quanto riguarda la tassazione agevolata sulle voci retributive indicate, relativamente ai mesi da gennaio 2012 a giugno 2012, si comunica che la stessa verrà regolarizzata con il cedolino paga di dicembre 2012 in sede di conguaglio fiscale relativo all'anno 2012, salvo diverse indicazioni che potranno pervenire dall'Agenzia delle Entrate.

Distinti saluti

Stefano Savino



Ferrovie dello Stato
 UA 10/6/2011
 FS-DCRUCO-RIPLVA0011/P/2011
 00000100



Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
 Relazioni Industriali e Politiche del Lavoro

Segreterie Nazionali:
 FIT/CISL
 FILI/CGIL
 UILTRASPORTI
 UGL Trasporti
 FAST Ferrovie
 ORSA Ferrovie

LORO SEDE

Oggetto: Tassazione agevolata anno 2011 – Applicazione art. 1, comma 47, legge n. 220/2010 “imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposta in relazione ad incrementi di produttività”.

Allegati: 2

A seguito dell’emanazione della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 della Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro che ha limitato la tassazione agevolata soltanto alle somme erogate in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, si comunica che le Società del Gruppo FS, in quanto aderenti al sistema di rappresentanza di Confindustria ed aventi tutte sede legale in Roma, attesa l’impossibilità di pervenire ad un accordo in materia con codeste Organizzazioni sindacali, applicheranno ai lavoratori dipendenti quanto convenuto con il Verbale di Accordo sottoscritto il 14 marzo 2011 tra Unindustria - Unione degli Industriali delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo e CGIL, Cisl e UIL di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo.

In applicazione di quanto sopra, a parziale modifica di quanto stabilito con la nostra precedente nota del 15.12.2010, Prot. FS-DCRUCO-RIPLVA0011/P/2010/190 relativa alla tassazione agevolata per l’anno 2010, per l’anno 2011 non saranno più detassate le voci retributive non derivanti da accordi collettivi (assegni ad personam, compensi aggiuntivi, premi eccezionali, una tantum, patto di stabilità).

La tassazione agevolata sarà invece estesa alle nuove voci retributive previste dall’Accordo sindacale del 17.11.2010 per i nuovi moduli di equipaggio della Divisione Cargo di Trenitalia S.p.A., espressamente erogate per migliorare la produttività aziendale.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
 Tel. 06 44101 - Fax 06 44 01058
 www.fs-uni-006.it
 Ferrovie dello Stato S.p.A. - Registro Imprese 0000000
 Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
 e sportelli Sociarie: Euro 18 790 427 485 000
 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
 cod. Fis. F. P. 04 04050200001 - R. I. A. L. 042800



Pertanto, a partire dalle prestazioni rese nel mese di marzo 2011, mese nel quale è stato sottoscritto il del verbale di accordo tra Unindustria Roma-Frosinone-Rieti-Viterbo e Ggil-Cisl-Uil Roma-Frosinone-Rieti-Viterbo sopra richiamato, nei confronti dei lavoratori ai quali sono erogati importi per le voci retributive di cui all'allegato elenco (all. 1), tali somme saranno detassate fino a concorrenza dell'importo massimo detassabile di € 6.000,00 nell'anno 2011, sempreché i dipendenti interessati abbiano un reddito imponibile non superiore ad € 40.000,00 nell'anno 2010 (fonte CUD) e non abbiano presentato espressa rinuncia al beneficio o, in caso di assunzione nel corso dell'anno 2011 – e quindi privi di certificazione CUD per l'anno 2010 – abbiano dichiarato un reddito imponibile da lavoro dipendente per l'anno 2010 inferiore ad € 40.000,00.

Si specifica, infine, che la tassazione agevolata applicata sulle voci retributive indicate nella suddetta nota del 15.12.2010, Prot. FS-DCRUCO-RIFI\A0011\P\2010\190, relativamente alle prestazioni rese nei mesi di gennaio e febbraio 2011 sarà regolarizzata in sede di conguaglio fiscale relativo all'anno 2011 sul ruolo paga del mese di dicembre 2011.

Distinti saluti

Domenico Bracciataghe

Allegato 1

VOCI RETRIBUTIVE DETASSABILI

Cod_voce	Desc_voce
0966	IUP PDM Cond.Not.2 Agent
0968	IUP PDM Cond.Not.1 Agent
0970	IUP PDB Scorta Notturna
0421	Ind.per lav.nott.(CCNL03)
<i>quota oraria: vedi foglio relativo (allegato 2)</i>	
0412	Ind.pem.comp.gior(CCNL03)
0423	Comp. cant. nott.(CCNL03)
0366	Ind. per lavoro Pasqua
0457	Ind. lavoro Domenicale
0131	Ind.oraria lavoro festivo
0195	Comp.reper. gg speciali
0470	Ind.chiam.(reper.)(CCNL03)
0496	Ind.chiam.(dispon)(CCNL03)
0482	Compenso reper.(CCNL03)
0584	Cmp.rep.no dir.R/F(CCNL03)
0935	Str.fest.nott.(reper)
0998	Str.fest.nott. (disp)
0933	Str.fest.D/fer.Not(reper)
0996	Str.fer. N/fest. D (disp)
0932	Str.fer.diur. (reper)
0995	Str.fer. diurno (disp)
0547	Ind.scorta vett.eccedenti
0552	Ind.scorta vett.ecc.C.Rid
0045	Premi scoperta irreg/abus
0376	Indennita' di turno A
0377	Indennita' di turno B
0378	Indennita' di turno C
0408	Completam. Fine Corsa PDM
0409	Compl.FineCorsa PDM Ridot
0410	Completam. Fine Corsa PDB
0411	Compl.FineCorsa PDB Ridot

Cod_voce	Desc_voce
0379	Com.sab. lav.turni su 5g
0380	Com.dom. lav.turni su 5g
0578	Ind.Or.Spez.Inter.>1e<=2h
0579	Ind.Or.Spez.Inter.>2e<=3h
0271	Ind.6° gg lav.turni su 6
0245	Fless. art. 16 punto 5.3
0689	Ind.fles.tipo A fino a 3h
0690	Ind.fles.tipo A oltre 3h
0693	Ind.fles.tipo B fino a 3h
0694	Ind.fles.tipo B oltre 3h
0705	Fles.or.PDM/PDBart78.4.2b
0709	Fles.or.PDM/PDBart78.4.1
0710	Fles.or.PDM/PDBart78.4.2a
0707	Fies.or.PDM/PDB Cumulo
0051	Ind.turno 24H-Acc.23.6.05
0052	Ind.turno sac-Acc.23.6.05
0169	IUP PDM KM Cond.Ag.Solo
0283	Cond.AS in flessib+flex
0714	Cond.Ag.Solo in flessib.
0944	IUP PDB Scorta Diurna G.A
0945	IUP PDB Scorta Nott.G.A.
0987	IUP PDM Cond.Diu.Ag.Solo
0988	IUP PDM Cond.Not.Ag.Solo
0079	Pr.Ris.2007/09 Tas.Ag saldo
1078	Reg.Pr.Ris.2007/09 Tas.Ag'
0100	KM ad agente eq.misto
0101	Cond.agente eq.misto diur
0102	Cond.agente eq.misto nott
0103	Ind.attiv.polifunzionali
0104	Ind.appos/rec.fanali coda
0105	Ind.formazione treno

Allegato 2

**MODALITA' di CALCOLO della RETRIBUZIONE MENSILE ORDINARIA
relativa alle ORE NOTTURNE (esclusa maggiorazione)**

Cod_voce	Desc_voce
15/3B01	Minimo Contrattuale
15/3B02	EDR 08 contratto unico
15/3B05	ERI
15/3B10	Salario Professionale
15/3B15	Indennita' di funzione
15/3B16	Ind.Funz.magg.T. Impianto
15/3B20	Aum.per.anzianita' (APA)
15/3B21	Ad Personam APA
15/3B40	Assegno ex Art.38.6 90/92
15/3052	Ass. Pers.Riassorbibile
15/3053	AP Non Riassorb. Assunz.
15/3403	AP Non Riassorbibile
15/3423	Assegno Pers.-Non riass.
15/3054	AP Riassorbibile Assunz.
15/3404	AP Riassorbibile
15/3424	Assegno Pers.-Riassorb.
15/3382	Ind. forfettaria ITALFERR
15/3383	Ass. ad personam ITAL
15/3410	Compenso aggiuntivo
15/3E25	Ass.ingjust.visita contr.
15/3412	Patto di stabilita'
15/3B60	Ass.Pers.Rias.(AC ex-edil)
	Totale mensile

A = Totale mensile : 160
B = Importo cv 0421 (Ind.perlav.nott. (CCNL03) : 2,20
Importo mensile oggetto di detassazione = A * B